

**COMUNE DI RADICONDOLI**  
Provincia di Siena

**REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA**  
**(Regolamento approvato con delibera del Consiglio Comunale n° 6 del 21/01/2010, s..m.: DCC 7 del 18/04/2011)**

**Indice**

**TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI**

Capitolo 1 DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 1 Finalità del regolamento

Art. 2 Attribuzione in materia di servizi di polizia mortuaria e cimiteri

Capitolo 2 CIMITERI: DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 3 Cimiteri Comunali

Art. 4 Deposito di osservazione e obitorio

Art. 5 Camere mortuarie

Art. 6 Cimiteri rurali: servizio di custodia

Art. 7 Piano regolatore cimiteriale

Capitolo 3 ONORANZE FUNEBRI E OPERAZIONI CIMITERIALI

Art.8 Il trasporto funebre

Art.9 Modalità del trasporto e percorso

Art.10 Norme generali per i trasporti

Art.11 Trasporto di ceneri e resti

Art.12 Trasporto di persone decedute fuori abitazione

Art.13 Controllo dei feretri

Art.14 Deposizione del cadavere nel feretro

Art.15 Verifica e chiusura dei feretri

Art.16 Feretri per inumazione, tumulazione e trasporti

Art.17 Ricevimento di cadaveri, resti mortali e ceneri

Art.18 Tipi di sepolture

Art.19 Forniture e trasporto gratuito dei feretri -Servizi gratuiti e a pagamento

**TITOLO II SEPOLTURE E CREMAZIONE**

Capitolo 4 SEPOLTURE AD INUMAZIONE

Art.20 Sepolture ad inumazione: disposizioni generali

Art.21 Aree destinate ed inumazione

Art.22 Scadenza delle sepolture ad inumazione

Art.23 Tariffe per l'inumazione

## Capitolo 5 SEPOLTURE A TUMULAZIONE

- Art.24 Sepolture a tumulazione: disposizioni generali
- Art.25 Scadenza delle sepolture a tumulazione
- Art.26 Sepolture a tumulazione: modalità di costruzione delle tombe in muratura
- Art.27 Posa delle croci, lapidi, cippi o monumenti-Disposizioni generali.
- Art.28 Prescrizioni particolari da osservare nel corso dei lavori
- Art.29 Epigrafi
- Art.30 Tariffe per le tumulazioni

## Capitolo 6 ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

- Art.31 Esumazioni ordinarie
- Art.32 Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie
- Art.33 Esumazioni straordinarie
- Art.34 Estumulazioni ordinarie
- Art.35 Estumulazioni straordinarie
- Art.36 Raccolta dei resti ossei
- Art.37 Resti mortali, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi
- Art.38 Rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni e da altre attività cimiteriali -Sostanze e materiali derivanti da operazioni cimiteriali
- Art.39 Tariffe per esumazioni ed estumulazioni straordinarie

## Capitolo 7 CREMAZIONE, AFFIDAMENTO, CONSERVAZIONE E DISPERSIONE DELLE CENERI

- Art.40 Creazione e trattamento delle ceneri - rinvio
- Art.41 Autorizzazione alla cremazione di resti mortali e di ossa

## **TITOLO III CONCESSIONI**

### Capitolo 8 CONCESSIONI CIMITERIALI E TARIFFE

- Art.42 Tipi e durata delle concessioni
- Art.43 Tombe a terra in muratura e loculi a muro
- Art.44 Ossari e cinerari
- Art.45 Atto di concessione
- Art.46 Decorrenza delle concessioni-possibilità di rinnovo a scadenza
- Art.47 Decadenza della Concessione
- Art.48 Revoca
- Art.49 Scadenza delle concessioni-recupero dei materiali
- Art.50 Tariffe

### Capitolo 9 ILLUMINAZIONE VOTIVA

- Art.51 Illuminazione votiva

## TITOLO IV POLIZIA DEI CIMITERI E DISPOSIZIONI FINALI

### Capitolo 10 POLIZIA DEI CIMITERI

- Art.52 Orario
- Art.53 Divieti d'ingresso
- Art.54 Condotta nell'interno dei cimiteri
- Art.55 Manifestazioni
- Art.56 Divieto di attività commerciali e di propaganda

Art.57 Circolazione dei veicoli  
Art.58 Reclami

#### Capitolo 11 DISPOSIZIONI FINALI

Art.59 Responsabili dei Servizi di Polizia Mortuaria  
Art.60 Sanzioni  
Art.61 Norma di rinvio  
Art.62 Abrogazioni  
Art.63 Entrata in vigore  
Art.64 Norma finale

## TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

### Capitolo 1 DISPOSIZIONI PRELIMINARI

#### Art.1 Finalità del regolamento

Il presente Regolamento è formulato in osservanza delle disposizioni di cui al titolo VI del Testo Unico delle Leggi Sanitarie 27.7.1934, del D.P.R. 10.9.1990 n.285 (Regolamento di Polizia Mortuaria), delle Circolari del Ministero della Sanità n.24 del 24.6.1993 e n.10 del 31.7.1998, della L.30.3.2001 n.130, del Decreto Ministero della Salute del 9.7.2002, del D.P.R. n.254 del 10.7.2003, della Legge Regionale della Toscana 31.5.2004 n.29, della Legge Regionale della Toscana 4.4.2007 n.18.

Il Regolamento ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, intese a prevenire i pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dalla morte delle persone e a disciplinare i servizi in ambito Comunale relativi alla Polizia Mortuaria.

Le definizioni contenute nel presente Regolamento hanno il seguente significato:

La **salma** è il corpo umano rimasto privo di funzioni vitali, prima dell'accertamento di morte.

Il **cadavere** è la salma una volta che sia stato eseguito l'accertamento di morte.

il **feretro** è il contenitore dove viene riposto il cadavere da seppellire e risulta di struttura e qualità dei materiali diversi secondo il tipo di sepoltura o pratica funebre;

l'**inumazione** è la sepoltura del cadavere in terra;

il **tumulo** è il vano in muratura; accoglie di norma il solo feretro; ove ci sia spazio a sufficienza possono essere inserite cassette opportunamente sigillate contenenti i resti mortali del coniuge o di parenti entro il secondo grado.

la **tumulazione** è la sepoltura di feretri, cassette di resti mortali od urne cinerarie in opere murarie, loculi, tombe individuali in muratura, cripte, cappelle di famiglia, mausolei, ossari e cinerari;

la **traslazione** è il trasferimento di un feretro da un loculo ad altro loculo all'interno del cimitero o in altro cimitero;

l'**esumazione** è l'operazione di recupero dei resti ossei da terra; si definisce straordinaria l'esumazione prima dei dieci anni dalla sepoltura nonché quella, che venga effettuata anche oltre i dieci anni, ma che non sia stata inserita nel piano delle esumazioni.

l'**estumulazione** è l'operazione di recupero dei resti ossei o resti mortali da tomba o loculo; si definisce straordinaria l'estumulazione che avviene prima dei trenta anni dalla sepoltura nonché quella, che venga effettuata anche oltre i trenta anni, ma che non sia stata inserita nel piano delle estumulazioni.

la **celletta ossario** è un manufatto destinato ad accogliere i resti ossei provenienti da esumazioni od estumulazioni; ogni celletta ossario di norma accoglie una sola cassetta contenente resti mortali o ceneri; ove ci sia spazio potrà al massimo essere collocata una seconda cassetta.

l'**ossario comune** è un luogo, dove accogliere i resti ossei provenienti da esumazioni od estumulazioni per le quali, gli aventi titolo non hanno chiesto diversa destinazione;

i **resti ossei** sono le ossa derivanti dalla completa scheletrizzazione raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni;

i **resti mortali** sono gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi risultanti dalla incompleta scheletrizzazione di un cadavere per effetto di mummificazione, saponificazione, corificazione, decorso il periodo di ordinaria inumazione o tumulazione.

per **cimiteri comunali** si intendono i cimiteri di Radicondoli, Belforte, Anqua.

#### Art.2 Attribuzione in materia di Servizi di Polizia Mortuaria e Cimiteri

Il servizio di Polizia Mortuaria e dei Cimiteri è di esclusiva competenza del Comune e le relative attribuzioni sono esercitate dal Sindaco, il quale si avvale per lo scopo:

a) della competente struttura della Azienda U.S.L. n.7 di Siena cui sono demandati tutti i compiti di cui al D.P.R. 10.9.1990 n.285, in particolare:

-tenuta del registro decessi con le cause di morte;

-disposizioni e gestione medici necroscopici;

-disposizioni, vigilanza e controllo trasporti funebri intercomunali;

-autorizzazioni mezzi per trasporto cadaveri ed autorimesse per tali mezzi;

b) del servizio comunale competente in materia di servizi demografici per quanto riguarda l'aspetto demografico e le autorizzazioni di competenza, in particolare:

- stesura e trascrizione atti di morte;
- statistica di competenza;
- autorizzazione al trasporto dei cadaveri in altri comuni d'Italia o all'Estero;
- rilascio permessi di seppellimento per la sepoltura di parti di cadavere o ossa umane rinvenute al di fuori del cimitero;
- autorizzazione alla cremazione; -autorizzazione all'affidamento delle ceneri; -autorizzazione alla dispersione delle ceneri;

c) del servizio comunale competente in materia di manutenzione per quanto riguarda l'aspetto manutentivo e gestionale, in particolare:

- inumazioni e tumulazioni;
- esumazioni, estumulazioni ed operazioni annesse alla riduzione a resti mortali;
- traslazioni di cadaveri;
- pulizia e taglio erbe cimiteri cittadini e rurali;
- preparazione tombe murate;
- operazioni di muratura per tombe e loculi;
- custodia cimiteri comunali;
- predisposizione atti tecnico-amministrativi inerenti l'attività della struttura;
- disposizioni per lapidi ed epigrafi sulle tombe dello stesso comune;
- disposizioni di lapidi per epigrafi sulle tombe in concessione;
- disposizione per lapidi ed epigrafi sui loculi;
- disposizioni ed epigrafi sulle cappelle private;
- manutenzione ordinaria e straordinaria costruzioni cimiteriali;
- aggiornamento planimetrie cimiteriali;
- gestione e manutenzione illuminazione votiva;
- realizzazione di ampliamenti o nuove costruzioni di cimiteri;

d) del servizio comunale competente in materia di attività finanziaria per quanto riguarda l'aspetto finanziario e le concessioni cimiteriali, in particolare:

- concessioni cimiteriali, tenuta schedario e scadenziario posti a pagamento dei Cimiteri Comunali;
- istruttoria, ricerca e controllo amministrativo-contabile per esumazioni, tumulazioni, estumulazioni, formulazione dei relativi decreti, anche per il trasporto di cadaveri in altri Comuni;
- statistica di competenza;
- autorizzazioni per esumazioni straordinarie ed estumulazioni;

e) del servizio comunale competente in materia di gestione del territorio per quanto riguarda la redazione dei Piani Regolatori dei Cimiteri e le concessioni edilizie di competenza;

## **Capitolo 2 CIMITERI: DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Art. 3 Cimiteri Comunali**

I cimiteri comunali sono quelli di Radicondoli, Belforte, Anqua, Elci, S. Lorenzo, Fosini.

### **Art.4 Deposito di osservazione e obitorio, trasporto di salma**

Il deposito di osservazione di cui all'art. 12 del D.P.R. del 10.9.1990 n.285, è unico e si trova c/o il cimitero di Radicondoli. Per assicurare il trasporto di salme all'obitorio, non avendo il Comune di Radicondoli tale struttura all'interno del proprio territorio comunale, si fa riferimento, a quanto disposto dalla l. r. t. 04.04.2007 n°18 "Disciplina del trasporto di salme e di cadaveri".

### **Art.5 Camere mortuarie**

Le camere mortuarie nei cimiteri comunali assolvono generalmente la funzione di locali per l'eventuale sosta dei feretri in attesa del seppellimento o della cremazione. Nei cimiteri privi di camera mortuaria la funzione si intende svolta dalle Cappelle Pubbliche.

### **Art.6 Cimiteri rurali: servizio di custodia**

Il servizio di custodia di cui all'art.52 del D.P.R.10.9.1990 n. 285 nei Cimiteri rurali è assicurato dal responsabile del servizio di custodia istituito presso il cimitero Comunale.

### **Art. 7 Piano regolatore cimiteriale**

Ai sensi dell'art.338 del T.U. delle Leggi Sanitarie R.D. 27.7.1934, n.1265, così come modificato dall'art.28, c.1, della Legge n.166/2002, il Consiglio Comunale può adottare un piano regolatore cimiteriale che recepisce le necessità del servizio per l'arco temporale di almeno venti anni.

Il piano è sottoposto al parere preliminare dei competenti servizi dell'A.S.L. n.7, applicandosi al riguardo l'art. 139 del D. Lgs. 267/2000.

Nell'elaborazione del piano dovrà tenersi conto:

- a) dell'andamento medio della mortalità nell'area di propria competenza territoriale sulla base dei dati statistici dell'ultimo decennio e di adeguate proiezioni, da formulare anche in base ai dati resi noti da organismi nazionali competenti;
- b) della valutazione della struttura ricettiva esistente, distinguendo le dotazioni attuali di posti per sepoltura a sistema di inumazione e di tumulazione, di cellette ossario, di nicchie cinerarie, in rapporto anche alla durata delle concessioni;
- c) della dinamica registrata nel tempo delle diverse tipologie di sepoltura e pratica funebre;
- d) delle eventuali maggiori disponibilità di posti che si potranno rendere possibili nei cimiteri esistenti a seguito di una più razionale utilizzazione delle aree e dei manufatti in correlazione ai periodi di concessione e ai sistemi tariffari adottati;
- e) dei fabbisogni futuri di aree, manufatti e servizi, in rapporto alla domanda esistente e potenziale delle inumazioni, tumulazioni, cremazioni;
- f) delle eventuali zone soggette a tutela monumentale nonché dei monumenti funerari di pregio per i quali prevedere particolari norme per la conservazione e il restauro;

Nei cimiteri sono individuati spazi o zone costruite da destinare a:

- a) campi di inumazione comune;
- b) ossario/cinerario comune;

Possono inoltre essere individuati spazi o zone costruite da destinare a:

- a) tumulazioni individuali (loculi e tombe murate a terra);
- b) cellette ossario;
- c) cellette cinerarie.

Ogni cinque anni saranno obbligatoriamente aggiornate le planimetrie generali di ciascun cimitero ai sensi dell'art. 54 del D.P.R. n.285/90.

## **Capitolo 3 ONORANZE FUNEBRI E OPERAZIONI CIMITERIALI**

### **Art.8 Il trasporto funebre**

Il trasporto funebre costituisce attività libero imprenditoriale autorizzata dal Comune nel cui territorio ha sede l'impresa.

Normalmente i mezzi di trasporto funebre recano il simbolo della religione cattolica. A richiesta dei familiari del defunto può essere ammessa qualsiasi indicazione religiosa o possono essere collocati simboli

di culti ammessi dalla legge dello Stato.

### **Art.9 Modalità del trasporto e percorso**

Ai sensi degli artt. 22 e 51 del D.P.R. n.285/90 lo svolgimento dei funerali nell'ambito del territorio comunale, deve avvenire nel rispetto degli orari di arrivo qualora essi vengano stabiliti con apposito Decreto Sindacale.

Le autofunebri possono transitare in tutto il territorio comunale compresa la Z.T.L. quando istituita, senza limitazioni di orario. Alle auto dei partecipanti al funerale è consentito di transitare nella Z.T.L. al seguito del feretro. Il transito deve avvenire seguendo le normali direzioni di marcia indicate nelle ordinanze sindacali sul traffico, salvo quando ragioni di opportunità consigliano diversamente, previo consenso del Comando di Polizia Municipale.

Il trasporto funebre non può sostare lungo il percorso. In caso di cerimonie o di particolari onoranze la sosta è preventivamente autorizzata dal Sindaco. Il corteo funebre si svolge al passo; segue il percorso più breve. Il Sindaco può autorizzare deroga, in casi eccezionali.

Ove i cortei, per il numero dei partecipanti, fossero di notevole lunghezza, si dovrà lasciare il passo agli autobus del servizio pubblico, ai veicoli dei pompieri, ai servizi urgenti di assistenza pubblica e di pubblica sicurezza. In ogni altro caso è vietato fermare, disturbare ed interrompere in qualunque modo il passaggio di un corteo funebre.

Nel territorio del Comune i trasporti funebri sono svolti con i mezzi di cui all'art.20 del D.P.R.285/90.

### **Art.10 Norme generali per i trasporti**

Per quanto riguarda la disciplina del trasporto di salme e di cadaveri all'interno del territorio regionale si rimanda a quanto previsto dalla L.R.T. 04.04.2007, n°18.

Per il trasporto all'estero o dall'estero, fuori dei casi previsti dalla convenzione internazionale di Berlino, o da Comune a Comune, i feretri devono essere conformi alle prescrizioni previste dall'art.30 del D.P.R.285/90 nonché per i trasporti effettuati nel territorio della Regione Toscana a quanto previsto dall'art.3 comma 3 della L.R. 4.4. 2007, n. 18.

Il feretro, unitamente ai documenti di autorizzazione al trasporto e al seppellimento, è preso in consegna dall'incaricato del trasporto, fino al raggiungimento della destinazione.

L'incaricato del trasporto, giunto a destinazione, consegna il feretro e i documenti al personale incaricato presso il cimitero.

Il personale incaricato presso il cimitero, deve compilare e firmare il verbale di presa in consegna del cadavere che deve essere fatto pervenire al Comune di provenienza del defunto.

### **Art.11 Trasporto di ceneri e resti mortali**

Il trasporto fuori Comune di resti mortali e di ceneri deve essere autorizzato dal competente servizio comunale.

Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di cadaveri non si applicano al trasporto di ceneri e di resti mortali.

Le ossa umane devono essere raccolte in una cassetta di zinco di adeguato spessore, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome, cognome, data di nascita e data di morte del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.

Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, aventi le caratteristiche di cui al successivo art.46.

### **Art.12 Trasporto di persone decedute fuori abitazione**

Quando non ostino disposizioni di legge il Sindaco può autorizzare il trasporto del defunto dal luogo di decesso all'abitazione entro il territorio del Comune.

Per quanto riguarda la disciplina del trasporto di salme decedute fuori abitazione si osserva quanto disposto dalla L.R.T. 04.04.2007, n°18.

Quando ricorrono circostanze particolari o nel caso di speciali onoranze, il Sindaco può autorizzare anche il trasporto ad altra sede diversa dall'abitazione del defunto; il corteo funebre deve muovere da detta sede.

I cadaveri di persone decedute nelle proprie abitazioni, negli ospedali, istituti o luoghi di ricovero, per i quali non siano stati richiesti i funerali, vengono trasportati direttamente ad un Cimitero comunale.

### **Art.13 Controllo dei feretri -Targhetta di riconoscimento**

Il piano esterno superiore di ogni feretro deve recare infissa apposita targhetta metallica, recante impressi in modo indelebile, il cognome e il nome del cadavere contenuto e le date di nascita e di morte.

Per il cadavere di persona sconosciuta, la targhetta contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

Il responsabile del servizio di custodia presso il cimitero di destinazione accerta se il feretro risponda alle norme di legge.

### **Art.14 Deposizione del cadavere nel feretro**

Nessun cadavere può essere sepolto se non chiuso in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo art.15.

In ciascun feretro non si può racchiudere che un solo cadavere (ad eccezione della madre e del neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, i quali possono essere chiusi in uno stesso feretro).

Il cadavere deve essere collocato nel feretro rivestito con abiti o lenzuola in tessuto biodegradabile. Si raccomanda di eliminare qualsiasi altro oggetto non degradabile.

### **Art.15 Verifica e chiusura dei feretri**

La rispondenza del feretro alle prescrizioni stabilite dall'art.30 del D.P.R.285/90, nonché in caso di decesso dovuto a malattie infettive-diffusive, a quanto prescritto dagli artt.18 e 25, ed infine l'avvenuto trattamento, antiputrefattivo, è certificato dal personale a ciò delegato della Azienda Sanitaria Locale del luogo di partenza, unitamente alla verifica dell'identità del cadavere.

Alla partenza, a garanzia della integrità del feretro, e del suo contenuto, è apposto un sigillo.

### **Art.16 Feretri per inumazione, tumulazione e trasporti**

La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre oltre che alla distanza del trasporto funebre dovendo comunque rispondere alle caratteristiche essenziali previste dal D.P.R. 285/90 e dai Decreti Ministero della Salute del 7.2.2002, 9.7.2002 e del 12.4.2007.

Qualora un cadavere già sepolto, venga esumato o estumulato, previa autorizzazione del competente servizio comunale, per essere trasferito in altro Comune o in altra sepoltura del cimitero, deve essere accertato lo stato di conservazione del feretro e la sua conformità alla nuova sepoltura, fatte salve ulteriori prescrizioni emanate dai competenti organi della Azienda U.S.L. n.7.

Qualora il cadavere provenga da altro Comune, deve essere verificata la rispondenza dei feretri alle caratteristiche dei tipi di sepoltura cui è destinata.

### **Art.17 Ricevimento di cadaveri, resti mortali e ceneri**

Fermo restando che per quanto possibile il responsabile del servizio di custodia deve presenziare alle operazioni di maggior rilievo o comunque, quando richiesto dalla Legge, è data facoltà al medesimo di delegare in sua rappresentanza altro operatore cimiteriale

Le operazioni di inumazione, tumulazione, esumazione, estumulazione e di traslazione di cadaveri, di resti ossei, di resti mortali, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, sono eseguite solo ed esclusivamente dal personale debitamente autorizzato.



## **Art.18 Tipi di sepolture**

Le sepolture nei cimiteri possono essere ad inumazione o a tumulazione. Sono ad inumazione le sepolture nella terra, sono a tumulazione tutte le altre sepolture in loculi, tombe individuali in muratura, cripte, cappelle di famiglia, mausolei, ossari e cinerari. Per tutto quanto attiene lo svolgimento e le modalità delle sepolture ad inumazione ed a tumulazione si applicano le norme contenute nel vigente Regolamento di Polizia Mortuaria (D.P.R. 10.9.1990 n.285).

Competono al personale comunale addetto al cimitero le operazioni inerenti il seppellimento nelle sepolture ad inumazione, nonché la posa dei feretri nelle sepolture a tumulazione e la sigillatura dei colombari, ossari / cinerari con esclusione della apposizione delle lapidi.

Competono anche a detto personale la rimozione di lapidi e monumenti necessarie alla tumulazione di cadaveri, resti e ceneri in tombe individuali in muratura; non competono invece al personale comunale le medesime operazioni quando debbano essere svolte all'interno delle cappelle di famiglia.

## **Art.19 Forniture e trasporto gratuito dei feretri -Servizi gratuiti e a pagamento**

Il Comune fornisce gratuitamente la cassa per inumazioni o cremazione per cadaveri di persone indigenti o appartenenti a famiglie bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari. Lo stato di indigenza o di bisogno è stabilito in base ai parametri per le prestazioni socio-assistenziali stabilite annualmente.

Quando ricorrono le condizioni di cui al comma precedente i trasporti funebri sono a carico del Comune e comunque effettuati in modo decoroso.

L'individuazione dei servizi cimiteriali gratuiti ed a pagamento, nonché l'applicazione delle relative tariffe è di competenza della Giunta Comunale.

Sono altresì a carico del Comune il costo per il servizio di cremazione, inumazione in campo comune, con relativa fornitura del feretro, ed esumazione, nel caso di cadavere di persona indigente o appartenente a famiglia bisognosa o per il quale vi sia disinteresse da parte dei familiari salvo, in quest'ultimo caso, la facoltà per il Comune di porre a carico dei familiari le spese sostenute.

## **TITOLO II SEPOLTURE E CREMAZIONE**

### **Capitolo 4 SEPOLTURE AD INUMAZIONE**

#### **Art.20 Sepoltura ad inumazione: disposizioni generali**

L'inumazione è la sepoltura in terra. L'inumazione è il tipo di sepoltura gratuita che viene di norma praticato quando non sia richiesta una diversa sepoltura.

L'inumazione è garantita senza distinzione di origine, di cittadinanza o di religione:

- alle salme dei cittadini residenti a Radicondoli al momento del decesso;
- alle salme relative a cittadini deceduti nel territorio del Comune di Radicondoli;
- alle salme relative a cittadini ovunque deceduti, ma aventi il coniuge o i parenti fino al 2° grado residenti nel Comune;
- alle salme relative a cittadini aventi il coniuge o i parenti fino al 2° grado inumati nel medesimo cimitero comunale;
- ai nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all'art. 7 del D.P.R. 285 del 10.9.1990;

Nelle sepolture ad inumazione è vietata la sovrapposizione di feretri, ivi comprese le cassette contenenti resti mortali e ceneri di cadaveri cremati.

Ogni fossa di inumazione è contraddistinta da un cippo costituito da materiale resistente alla azione disgregatrice degli agenti atmosferici. Sul cippo è riportata l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto. Ai privati non è consentito scegliere soluzioni diverse né collocare sulle sepolture lapidi, lastre sepolcrali, ecc.

In tutti gli sterri comuni destinati alla inumazione dei Cimiteri Comunali non possono essere ammessi monumenti e/o lapidi che coprano oltre il 30% della superficie del tumulo. Si consiglia la posa in opera del monumento dopo trascorsi 7 (sette) mesi dalla data di inumazione; nel caso in cui questo venisse montato non rispettando tale periodo e si dovessero verificare movimenti, il nuovo posizionamento in opera del monumento dovrà essere eseguito a cura e spese dei familiari del defunto. E' obbligatorio che sul

monumento funebre siano scritti nome, cognome, data di nascita e data di morte del defunto. In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui agli artt.63 e 99 del D.P.R. n.285/1990.

#### **Art.21 Aree destinate ad inumazione**

I cimiteri dispongono di campi destinati alla inumazione di cadaveri.

Nel cimitero possono inoltre essere previsti spazi per l'inumazione di feti, di prodotti del concepimento, e di arti provenienti dagli ospedali. In questi casi il seppellimento viene effettuato in forma "anonima".

Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza, la divisione in riquadri le misure delle fosse, la loro profondità, la distanza delle fosse l'una dall'altra e l'ordine d'impiego sono stabiliti dal vigente regolamento nazionale di Polizia Mortuaria D.P.R. 285/90.

#### **Art.22 Scadenza delle sepolture ad inumazione**

Il tempo ordinario di inumazione comune è di dieci anni. Ai fini della sistemazione dei resti mortali dei propri congiunti nelle cellette ossario, al termine delle sopraindicate scadenze, gli interessati dovranno presentare apposita istanza al sindaco prima della scadenza stessa.

#### **Art.23 Tariffa per l'inumazione.**

L'Inumazione è gratuita.

### **Capitolo 5 SEPOLTURE A TUMULAZIONE**

#### **Art.24 Sepolture a tumulazione: disposizioni generali**

La tumulazione è la sepoltura di feretri, cassette di resti mortali od urne cinerarie in opere murarie, loculi, tombe a terra in muratura, cappelle di famiglia, mausolei, ossari/ cinerari, costruite dal Comune o dai concessionari di aree in apposite aree per conservarvi per un periodo determinato le spoglie mortali.

In condizioni contingibili ed urgenti il Sindaco può disporre la tumulazione provvisoria in via diretta anche senza assenso dei familiari del defunto o familiare/avente titolo.

Le sepolture a tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità previste dal presente regolamento.

Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme e le eventuali speciali prescrizioni tecniche previste dalle normative vigenti (di cui agli artt. 76 e 77 del D.P.R. 285/90 e dell'art. 13.2 della Circ. Min. Sanità n.24/93).

E' consentita la collocazione di più cassette di resti ossei ed urne cinerarie in un unico tumulo, anche in presenza di un feretro, (art. 13.3 della Circ. Min. Sanità n.24/93).

#### **Art. 25 Scadenza delle sepolture a tumulazione**

Le sepolture a tumulazione, ad esclusione di quelle nelle cappelle di famiglia, sono di durata trentennale, hanno carattere privato e sono soggette al pagamento di una tariffa.

Deceduto il concessionario di una sepoltura privata, i discendenti legittimi e coloro che hanno titolo sulla concessione sono tenuti a darne comunicazione scritta all'ufficio servizi demografici entro sei mesi dal decesso; designando uno tra essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune. L'Amministrazione Comunale nel termine di un mese potrà dichiarare, con disposizione motivata, il non riconoscimento di tale variazione.

Gli obblighi relativi al loculo nel quale è stata tumulata la salma o ossarietto o cinerario si trasmettono mortis causa per successione necessaria o testamentaria agli eredi dell'intestatario che al momento del subentro devono darne notizia ai Servizi cimiteriali e comunicare il recapito di riferimento se variato.

L'atto di assegnazione può essere oggetto di cessione inter vivos, alle seguenti condizioni:

quando la cessione sia volta a porre gli obblighi inerenti il loculo in capo a soggetto erede necessario di grado più vicino al defunto cui appartiene la salma tumulata (o i resti o le ceneri in caso di ossarietto).

### **Art.26 Sepolture a tumulazione: modalità di costruzione delle tombe in muratura**

Le tombe in muratura devono eseguirsi in perfetta regola d'arte e secondo quanto prescritto all'art. 76 D.P.R. 285/1990. La costruzione deve avvenire in modo da permettere normalmente l'introduzione dei cadaveri anche senza la manomissione dei viali.

### **Art.27 Posa delle croci, lapidi, cippi o monumenti -Disposizioni generali**

Il collocamento delle croci, lapidi, cippi o monumenti è concesso, purché eseguito ed approvato ai termini del presente articolo, alle seguenti condizioni:

- a) nei tumuli predisposti nei riquadri, purché tali manufatti non occupino un'area superiore a m. 1,00 x 2,00;
- b) nei colombari: all'apposizione, sulle lapidi di chiusura dei loculi, di piccoli portavasi o portalampade in metallo od altro materiale, purché esse non sporgano sopra le fasce separanti i vari loculi di oltre 15 cm.

Sulle sepolture a tombe murate a terra è fatto obbligo di posare, entro sei mesi la lastra di chiusura del loculo secondo le modalità e le caratteristiche previste dal presente articolo.

Sui monumenti e lapidi è fatto obbligo di iscriverne il cognome ed il nome del defunto (o dei defunti), nonché l'indicazione dell'anno di morte; non sono ammesse scritte o targhe pubblicitarie di qualsiasi tipo o natura e fotografie ed epigrafi a ricordo di cadaveri, resti, ceneri non ivi sepolti.

Il concessionario ha l'obbligo della manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere realizzate. In caso di inottemperanza i lavori potranno essere effettuati dall'amministrazione comunale con addebito delle spese sostenute.

### **Art.28 Prescrizioni particolari da osservare nel corso dei lavori**

Nell'interno dei cimiteri è vietata la lavorazione dei materiali; questi devono esservi introdotti soltanto a lavorazione ultimata. Si fa eccezione per i tagli, per la connessione delle pietre, per le iscrizioni su lapidi e monumenti già in opera e per quant'altro il personale tecnico comunale riconosca indispensabile eseguirsi in luogo.

Durante l'esecuzione dei lavori, è fatto preciso obbligo di usare ogni cautela per evitare che vengano imbrattati o guastati i muri, gli zoccoli, le piantagioni, i viali, i monumenti, ecc. nonché di provvedere - ad opera ultimata - ai necessari lavori di ripulitura e ripristino della circostante proprietà comunale o privata.

Il concessionario e l'esecutore dei lavori saranno ritenuti responsabili in solido di tutti i danni che venissero arrecati, in corso d'opera e in diretta conseguenza dei lavori medesimi, alla proprietà comunale o ai manufatti dei privati.

E' vietata l'esecuzione di qualsiasi opera nei giorni festivi. Per motivi di decoro, vista la grande affluenza di visitatori nel corso delle festività dei Defunti è vietato lo svolgimento di qualsiasi lavoro, ad eccezione delle sepolture e delle tumulazioni, da parte di ditte e/o privati all'interno dei Cimiteri dal 21 Ottobre al 7 Novembre. E' altresì vietata nel periodo in oggetto l'introduzione nell'interno del Comune stesso di materiali che non servano per la sepoltura o tumulazione.

Nella posa dei monumenti non è consentito invadere gli spazi di interesse comune circostante, in particolare è vietata la formazione di pavimentazioni in genere debordanti i monumenti stessi. Il Comune si riserva di far rimuovere o rinnovare a spese dei concessionari o loro eredi, quando essi non vi provvedano direttamente, i monumenti e accessori indecorosi, non regolamentari ed ogni qualsiasi opera realizzata in contrasto col presente Regolamento. Il Comune adotterà comunque tutti i provvedimenti che si rendessero necessari al fine di evitare danni alle sepolture circostanti o pregiudicare la sicurezza delle persone ed il decoro del cimitero.

Le imprese incaricate della esecuzione dei lavori hanno l'obbligo di preavvertire, anche telefonicamente, il responsabile del servizio di custodia circa il giorno e l'orario di introduzione nei cimiteri dei materiali da impiegare nella costruzione, al fine di consentire l'opportuno controllo dei materiali stessi.

## **Art. 29 Epigrafi**

Sulle sepolture il concessionario è tenuto a inscrivere il nome, in cognome e la data di morte della persona a cui il cadavere, i resti o le ceneri si riferiscono. Non sono ammesse le abbreviazioni dei nomi che dovranno essere indicati nella forma risultante dagli atti di stato civile. I nomignoli, i diminutivi, i vezzeggiativi, i nomi d'arte sono consentiti solamente in seconda linea, e sempre che il carattere dei medesimi non contrasti con l'austerità del luogo.

L'iscrizione è consentita soltanto a seguito dell'occupazione della sepoltura.

Sono ammessi solo emblemi, simboli o epigrafi che si addicano al culto dei morti o alla sacralità del luogo.

## **Art.30 Tariffe per le tumulazioni**

Le tariffe per le tumulazioni sono stabilite dalla Giunta Comunale.

## **Capitolo 6 ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI**

### **Art.31 Esumazioni ordinarie**

L'esumazione è l'operazione di recupero dei resti ossei da terra. Si definisce ordinaria l'esumazione che si svolge dopo il periodo ordinario di inumazione stabilito in 10 anni.

Nei cimiteri il turno ordinario di esumazione nonché l'applicazione delle prescrizioni sulla mineralizzazione dei cadaveri ed il trattamento dei resti mortali sono attuati secondo quanto previsto dagli articoli 82 e 85 del D.P.R. 285/90, Circolare del Ministero della Salute n.10 del 31.7.1998 e D.P.R. n 254 del 15.7.2003.

Il servizio tecnico segnala per tempo all'ufficio dei servizi demografici la necessità di procedere ad un nuovo ciclo di esumazioni; l'ufficio dei servizi demografici, dopo aver verificato che siano trascorsi almeno anni 10 dal seppellimento, provvede ad avvertire mediante avvisi pubblici, o chiamata individuale, quando ciò si renda possibile, gli interessati alle estumulazioni, concordando con il servizio tecnico tempi e modi di procedere.

### **Art. 32 Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie**

Periodicamente su segnalazione dei custodi vengono predisposti dall'ufficio dei servizi demografici, per ciascun cimitero, gli elenchi con l'indicazione dei cadaveri per i quali è attivabile l'esumazione ordinaria. L'elenco è a disposizione dei cittadini presso l'ufficio e viene altresì affisso alla porta di ingresso dei cimiteri di riferimento.

A coloro che abbiano diritto è consentito di assistere all'operazione di verifica.

Nel caso il cadavere esumato non sia in condizioni di completa mineralizzazione, sarà lasciato nella fossa di originaria inumazione.

Nel caso in cui, invece, il cadavere sia mineralizzato, le ossa rinvenute in occasione dell'esumazione vengono raccolte nell'ossario comune, a meno che i familiari facciano domanda di raccoglierle per deporle in cellette ossario o in altri loculi già in concessione.

### **Art.33 Esumazioni straordinarie**

L'esumazione, di un cadavere si definisce straordinaria, quando è effettuata anticipatamente, rispetto alla scadenza decennale. Le esumazioni straordinarie sono consentite nei limiti e con le modalità dettate dalla normativa nazionale agli artt.83 e 84 del D.P.R. 285/90 e successive modifiche ed integrazioni.

Può essere eseguita per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria o, previa autorizzazione del Comune su richiesta del privato, per traslazione ad altra sepoltura o per cremazione; se su richiesta del privato l'esumazione straordinaria non può essere effettuata nei mesi da maggio a settembre compresi.

Le esumazioni straordinarie debbono comunque essere eseguite alla presenza del Personale Sanitario della Azienda U.S.L. n.7 di Siena.

L'esumazione straordinaria richiesta dal privato viene effettuata da imprese specializzate a spese del privato medesimo, tranne in casi di comprovata necessità nei quali è realizzata a cura degli operatori comunali; in questo caso è soggetta a pagamento secondo la tariffa stabilita dalla giunta comunale.

#### **Art.34 Estumulazioni ordinarie**

Le estumulazioni ordinarie si eseguono a scadenza della concessione come previsto dall'art.86 del D.P.R. 285/90. Periodicamente viene predisposto dall'ufficio dei servizi demografici, per ciascun cimitero, l'elenco delle concessioni scadute per i quali non è stato richiesto rinnovo e per le quali si potrà procedere all'inserimento nel piano delle estumulazioni.

Le estumulazioni ordinarie sono effettuate a cura degli operatori cimiteriali.

#### **Art.35 Estumulazioni straordinarie**

Le estumulazioni straordinarie sono quelle che si eseguono prima dello scadere della concessione, nonché quelle relative a concessioni scadute ma ancora non inserite nel piano delle estumulazioni. Le estumulazioni straordinarie si eseguono previo provvedimento del Sindaco su ordine dell'Autorità Giudiziaria, su richiesta dei familiari o di chi ne ha diritto ove si voglia spostare un cadavere per dargli una diversa sepoltura nello stesso o in altro Comune o per cremarlo (art. 88 D.P.R. 285/90).

Le estumulazioni straordinarie sono effettuate a cura degli operatori cimiteriali quando siano richiesta da autorità giudiziaria, e da azienda specializzata quando siano richieste dai privati; in ogni caso, quando non sono trascorsi almeno 20 anni dal decesso, debbono essere eseguite alla presenza del Personale Sanitario dell'Azienda U.S.L. competente.

Le estumulazione straordinarie richieste da privato sono effettuate da imprese specializzate tranne casi di comprovata necessità nei quali vengono realizzate a cura degli operatori comunali; in questi casi sono soggette a pagamento secondo la tariffa stabilita dalla giunta comunale.

#### **Art.36 Raccolta dei resti ossei**

Sono resti ossei, le ossa derivanti dalla completa scheletrizzazione raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni.

Le ossa che si rinvergono sono raccogliibili in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione, previa domanda degli aventi diritto. A richiesta degli aventi diritto, i resti ossei, possono cremati.

Qualora non sia richiesto il collocamento in sepoltura privata, da parte degli aventi diritto, i resti ossei sono depositati nell'ossario comune.

#### **Art. 37 Resti mortali: esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi**

Si definiscono resti mortali gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi risultanti dalla incompleta scheletrizzazione di un cadavere per effetto di mummificazione, saponificazione, corificazione, decorso il periodo di ordinaria inumazione o tumulazione, pari, rispettivamente a 10 e 20 anni, secondo quanto specificato alla lettera b) del comma 1 dell'art. 3 del DPR 254/03.

Nel caso di non completa mineralizzazione del cadavere i trattamenti consentiti per i resti mortali all'esumazione sono:

- a) permanenza nella stessa fossa di originaria inumazione del cadavere;
- b) trasferimento in altra fossa, nello stesso o in altro campo di inumazione;
- c) cremazione.

Nel caso di non completa mineralizzazione del cadavere i trattamenti consentiti per i resti mortali all'estumulazione ordinaria sono:

- a) inumati, purché all'interno di contenitore di materiale biodegradabile, (di norma i resti mortali vanno trasferiti nel contenitore biodegradabile estraendoli completamente dalla contro cassa in zinco, che andrà eliminata secondo la normativa). Qualora la consistenza dei resti mortali non permettesse la loro rimozione se non a rischio di determinare gravi rischi di natura etica ed igienico sanitaria, il trasferimento degli stessi

sarà ammesso unitamente al supporto metallico e/o ligneo consistente nel solo fondo della contro cassa di zinco e/o della cassa di legno;

b) cremati, purché in contenitore di materiale biodegradabile e facilmente combustibile, previa asportazione dello zinco. Qualora la consistenza dei resti mortali non permettesse la loro rimozione se non a rischio di determinare gravi rischi di natura etica ed igienico sanitaria, il trasferimento degli stessi sarà ammesso unitamente al supporto metallico e/o ligneo consistente nel solo fondo della contro cassa di zinco e/o della cassa di legno, in conformità all'art.3, comma 5 e 6 del D.P.R. 254/03.

Sull'esterno del contenitore dovrà essere riportato nome, cognome, data di nascita e data di morte del defunto esumato o estumulato.

Il trattamento dei resti mortali per i quali sussiste il disinteresse dei familiari o lo aventi causa, viene ordinariamente individuato nella loro inumazione.

Per effettuare le suddette operazioni cimiteriali sono necessarie le autorizzazioni al trasporto, all'inumazione, alla tumulazione, all'esumazione, all'estumulazione, alla cremazione di resti mortali rilasciate dal competente servizio comunale.

### **Art.38 Rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni e da altre attività cimiteriali -Sostanze e materiali derivanti da operazioni cimiteriali**

La gestione dei rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni e da altre attività cimiteriali deve essere conforme a quanto previsto dagli artt. 4, 12 e 13 del D.P.R. 15.7.2003 n.254.

### **Art.39 Tariffe per esumazioni straordinarie ed estumulazioni straordinarie.**

Le tariffe per le esumazioni e le estumulazioni straordinarie che gli operatori comunali effettuano su richiesta dei privati in casi di comprovata necessità, sono stabilite dalla Giunta Comunale.

## **Capitolo 7 CREMAZIONE, AFFIDAMENTO, CONSERVAZIONE E DISPERSIONE DELLE CENERI**

### **Art. 40 Cremazione e trattamento delle ceneri - rinvio**

Per quanto riguarda le modalità autorizzative per la cremazione, affidamento e dispersione delle ceneri si rinvia al regolamento comunale approvato con D.C.C. 52 del 28.12.2007 ed alle leggi nazionali e regionali in materia.

### **Art. 41 Autorizzazione alla cremazione di resti mortali e di ossa**

Le ossa ed i resti mortali inconsunti rinvenuti in occasione di esumazioni ordinarie dopo un periodo di 10 anni od estumulazioni dopo un periodo di almeno 20 anni, possono essere cremati a richiesta degli aventi titolo, previa autorizzazione dell'ufficiale di stato civile. Si definiscono resti mortali i risultati della incompleta scheletrizzazione per effetto di mummificazione, saponificazione, corificazione dei cadaveri, decorso il periodo di ordinaria inumazione o di ordinaria tumulazione, ai sensi della Circ. MS 10 del 31.7.1998 e DPR 254 del 15.7.2003.

Gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi derivanti da esumazione ordinaria possono:

- a) essere trasferiti in fossa di apposito campo di inumazione;
- b) essere avviati a cremazione.

Gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi derivanti da estumulazione ordinaria possono:

- a) permanere nello stesso tumulo;
- b) essere avviati a cremazione;
- c) essere inumati in quadrati appositi.

Sull'esterno del contenitore degli esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi dovrà essere riportato nome, cognome, data di morte del defunto.

È consentito aggiungere direttamente sugli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, nonché nell'immediato intorno del contenitore o del cofano, particolari sostanze biodegradanti capaci di favorire i processi di scheletrizzazione interrotti o fortemente rallentati da mummificazione, saponificazione, o corificazione, purché tali sostanze non siano tossiche o nocive, né inquinanti il suolo o la falda idrica. Il tempo di inumazione degli esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi è stabilito ordinariamente in:

- a) 5 anni, nel caso non si ricorra a sostanze biodegradanti;
- b) 2 anni, nel caso si presenti ricorso all'impiego di dette sostanze biodegradanti.

La cremazione degli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi e la destinazione delle relative ceneri è ammessa previa acquisizione dell'assenso del coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo, individuato secondo gli artt.74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di questi. In caso di loro irreperibilità dopo trenta giorni dalla pubblicazione nell'albo pretorio del comune di uno specifico avviso, il Sindaco autorizza la cremazione dei cadaveri inumati da almeno 10 anni e dei cadaveri tumulati da almeno 20 anni.

Delle operazioni di esumazione ordinaria o estumulazione ordinaria allo scadere del diritto d'uso della sepoltura, viene data pubblicità con pubbliche affissioni presso i campi comuni in esumazione e per le altre sepolture in scadenza presso l'ufficio competente.

Con tali pubbliche affissioni viene informata preventivamente la cittadinanza del periodo di effettuazione delle operazioni cimiteriali nonché del trattamento prestabilito per gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi: inumazione, tumulazione o avvio a cremazione. Il mancato interesse dei familiari circa la destinazione di ossa o esiti di fenomeni cadaverici trasformativi, si intende come assenso al trattamento previsto in via generale dal comune.

In caso di comprovata insufficienza di sepolture nel cimitero, il sindaco, sentita l'Azienda U.S.L.n.7 di Siena territorialmente competente, dispone la cremazione degli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, dopo aver preventivamente informato la cittadinanza con pubbliche affissioni:

- a) delle circostanze rilevate;
- b) del periodo di effettuazione della cremazione;
- c) del luogo di deposito temporaneo delle ceneri, anche ai fini della loro destinazione finale, a richiesta degli aventi titolo. Decorsi dodici mesi di deposito temporaneo le ceneri vengono disperse nel cinerario comune.

Per le ossa contenute in ossario comune è il sindaco a disporre per la cremazione.

## **TITOLO III CONCESSIONI**

### **Capitolo 8 CONCESSIONI CIMITERIALI E TARIFFE**

#### **Art.42 Tipi e durata delle concessioni**

Le sepolture a tumulazione sono tutte di durata trentennale, hanno carattere privato e sono soggetto al pagamento di una tariffa. Le relative concessioni sono le seguenti:

- a) tombe in muratura a terra: la durata della concessione è fissata in anni 30 ed è rinnovabile per anni 15;
- b) loculi a muro, per i quali la durata della concessione è fissata in anni 30 ed è rinnovabile per anni 15;
- c) cellette ossario/cinerario, per i quali la durata della concessione è fissata in anni 30 ed è rinnovabile salvo indisponibilità di posti per anni 15.

Per le caratteristiche dei feretri valgono le norme previste dal vigente Regolamento di Polizia mortuaria.

#### **Art.43 Tombe in muratura a terra e loculi a muro**

Norme per la concessione. Nei loculi a muro (colombari) e nelle tombe murate a terra è ammesso il collocamento dei resti mortali e delle ceneri di altri cadaveri in apposite cassette o urne separate l'un l'altra.

#### **Art.44 Ossari e cinerari**

Norme per la concessione: le cellette ossario raccolgono in cassette di zinco i resti dei cadaveri esumati o estumulati da qualsiasi sepoltura.

Le ceneri dei cadaveri cremati sono raccolte in apposite urne o in normali cassette di zinco. Nelle cellette ossario è consentito tumulare anche le ceneri dei cadaveri cremati.

Ogni celletta ossario/cinerario raccoglie, di norma, un sola cassetta contenente resti mortali o ceneri; tuttavia, nel caso in cui il vano sia sufficiente, e solo per i resti di parenti fino al 2° grado e per i coniugi, è ammesso l'abbinamento di, massimo, due cassette contenenti i resti mortali o le ceneri.

#### **Art.45 Atto di concessione**

La concessione di sepoltura a tumulazione deve, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1350 del Codice civile, risultare da apposito atto da stipularsi fra il comune ed il concessionario. Solo con la stipulazione dell'atto, il concessionario deve versare: a) l'importo della concessione secondo le vigenti tariffe comunali; b) l'importo delle spese e dei diritti contrattuali. Nell'atto devono essere indicate le generalità della persona in vita o deceduta cui è riservata la sepoltura. Nella sepoltura non potranno essere inseriti altri feretri se non quelli relativi alla persona indicata nell'atto di concessione. Nel caso in cui si inseriscano insieme ad un feretro, nel caso in cui ci sia spazio sufficiente, una o più cassette contenenti i resti ossei di parenti fino al II° e del coniuge (art. 13.3 della Circ. Min. Sanità n.24/93), è necessario che ciò venga tradotto nel contratto di concessione.

#### **Art.46 Decorrenza delle concessioni -possibilità di rinnovo - scadenza**

I vari tipi di concessione decorrono dalla data riportata sull'atto di concessione.

Alla scadenza delle concessioni dei loculi a muro e delle "tombe murate a terra" i concessionari o loro successori potranno chiedere in concessione una celletta ossario per ogni cadavere tumulato nella sepoltura scaduta. Qualora il vano della celletta ossario sia sufficientemente spazioso, come nel caso di cellette di vecchia costruzione, previa verifica degli addetti comunali, potranno essere disposti anche massimo due contenitori contenti resti.

In tutti i casi, qualora a seguito delle estumulazioni i cadaveri non risultassero mineralizzati, saranno inumati nel campo di consumazione del cimitero per consentire il completamento del processo di mineralizzazione.

Le sepolture, oggetto delle concessioni scadute, rientrano nella libera disponibilità del Comune.

#### **Art.47 Decadenza delle concessioni**

La decadenza della concessione viene pronunciata nei seguenti casi:

- a) quando la sepoltura individuale non è stata occupata da salma, resti o ceneri, per i quali era stata presentata richiesta, entro 180 giorni rispettivamente dal decesso, esumazione o estumulazione, cremazione salvo comprovati casi di forza maggiore;
- b) in caso venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
- c) quando la sepoltura risulti in stato di abbandono per incuria o morte degli aventi diritto, o quando non siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura;
- d) per inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione;
- e) nel caso in cui per qualsiasi motivo il concessionario abbia provveduto alla estumulazione prima della naturale scadenza, del feretro cui si riferiva.

La pronuncia della decadenza della concessione, è subordinata alla diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili; in caso di irreperibilità, la diffida verrà pubblicata nell'albo comunale ed in quello cimiteriale per la durata di 60 giorni consecutivi.

La dichiarazione di decadenza compete al Responsabile del servizio;

Pronunciata la decadenza della concessione, il Sindaco disporrà, se del caso, la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune. Successivamente il Sindaco disporrà la demolizione delle opere o il loro restauro a seconda dello stato.



## **Art. 48 Revoca**

E' facoltà dell'Amministrazione Comunale di ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso non perpetuo, quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per altri motivi di rilevante interesse pubblico.

Verificandosi i casi di cui al comma precedente, la concessione viene revocata con provvedimento del responsabile del servizio, previo accertamento dei presupposti e verrà concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dall'Amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.

Del provvedimento assunto verrà data comunicazione, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme, al concessionario ove noto mediante raccomandata A.R. almeno 30 giorni prima; nel caso il concessionario non sia noto, si procederà alla pubblicazione dell'atto di revoca nell'albo comunale ed in quello cimiteriale per il periodo di 60 giorni.

## **Art.49 Scadenza delle concessioni-recupero dei materiali**

Alla scadenza del periodo di concessione delle sepolture sia ad inumazione sia a tumulazione, i monumenti, le lapidi e tutti indistintamente i segni funerari posti sulla sepoltura -eccettuati i ritratti- passeranno in proprietà del Comune.

E' peraltro in facoltà dell'Amministrazione Comunale, su istanza degli interessati presentata prima della anzidetta scadenza, autorizzare il ritiro dei materiali di cui sopra da parte degli aventi diritto, in considerazione della destinazione che potrà essere data agli stessi ed alla loro importanza artistica e storica.

Tutto ciò che cadrà in proprietà del Comune sarà avviato come materiale di recupero, a cura del Comune stesso, quando non si ritenga opportuno di utilizzarlo per costruzioni, riparazioni, manutenzioni o abbellimenti dei cimiteri. In ogni caso le opere di pregio artistico o storico o ambientale per le quali non sia stata rinnovata la concessione saranno mantenute in loco. Il loro restauro e la manutenzione sono a carico dell'Amministrazione comunale. La valutazione del pregio, artistico o storico o ambientale è demandata alla competente Soprintendenza. Per le Cappelle di famiglia l'Amministrazione deciderà caso per caso, ed a suo insindacabile giudizio, della loro riutilizzazione sempre restando esclusa ogni destinazione speculativa.

Ai fini della sistemazione dei resti mortali dei propri congiunti nelle cellette ossario, gli interessati dovranno presentare apposita istanza al servizio comunale competente in materia di servizi cimiteriali prima della scadenza della concessione.

## **Art. 50 Tariffe**

Le tariffe per le concessioni cimiteriali sono stabilite dalla Giunta Comunale.

## **Capitolo 9 ILLUMINAZIONE VOTIVA**

### **Art.51 Illuminazione votiva**

Il servizio di installazione e gestione degli impianti d'illuminazione votiva nei Cimiteri Comunali è gestito in economia dal Comune o mediante le altre forme di gestione previste dall'art.112 e seguenti del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali D. Lgs 18.8.2000, n. 267. Le norme che regolano detto servizio saranno stabilite dal capitolato di appalto e dalle condizioni generali di abbonamento allegati al relativo contratto.

Coloro che richiedono il Servizio lampade votive per i propri defunti devono rivolgerne domanda dichiarando di accettare tutte le norme del presente regolamento.

L'Amministrazione Comunale, o in sua vece il Gestore, previo parere vincolante del Comune a mezzo dei servizi competenti, si riserva la facoltà di non dar luogo alla concessione, nei casi in cui l'esecuzione degli allacciamenti presenti particolari difficoltà tecniche.

E' vietato l'utilizzo di energia elettrica per uso diverso da quello delle lampade votive; è vietata la cessione diretta dell'allacciamento fra utenti; sono vietati l'asportazione e la sostituzione di lampade; è

comunque vietata qualsiasi manomissione dell'impianto. L'infrazione di uno dei suddetti divieti comporterà la revoca della concessione.

Il Comune o il Gestore provvede alla manutenzione degli impianti compresa l'eventuale sostituzione delle lampade e/o portalampade guasti. Il Comune e/o il Gestore avranno sempre la facoltà di ispezionare gli impianti in qualsiasi momento. A tal fine i proprietari delle cappelle private, utenti del servizio, sono obbligati ad indicare il loro recapito per consentire l'accesso all'interno delle cappelle stesse. Nel caso di decesso del titolare della concessione, gli eredi sono tenuti a darne comunicazione al Comune e/o al Gestore del servizio di illuminazione votiva ai fini della variazione dell'intestazione. La concessione potrà essere richiesta dagli eredi e ad essi volturata. Il ripristino dell'utenza soppressa per danni causati dal titolare della concessione o per sua morosità potrà avvenire solo dopo il rimborso dei danni o dopo la sanatoria della morosità, previo versamento della spesa di nuovo allacciamento. Per le concessioni in atto è immediatamente applicabile la presente normativa salvo rinuncia da parte degli interessati al servizio mediante lettera raccomandata al Sindaco entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla adozione del regolamento stesso.

## **TITOLO IV POLIZIA DEI CIMITERI E DISPOSIZIONI FINALI**

### **Capitolo 10 POLIZIA DEI CIMITERI**

#### **Art.52 Orario**

I cimiteri sono aperti al pubblico dalle 8.00 alle 20.00. I visitatori sono tenuti a rispettare tali orari. All'ora stabilita per la chiusura, i visitatori dovranno aver lasciato il Cimitero.

#### **Art.53 Divieti d'ingresso**

E' vietato l'ingresso nei Cimiteri:

- alle persone in stato di ubriachezza o di esaltazione;
- alle persone non decentemente vestite o comunque alle persone che manifestino atteggiamenti non consoni al rispetto del luogo;
- ai questuanti;
- alle persone aventi con sé cani o altri animali;
- ai fanciulli di età inferiore agli anni 10 quando non siano accompagnati da adulti.

#### **Art.54 Condotta all'interno dei cimiteri**

Nei Cimiteri è vietato compiere qualsiasi atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione e le caratteristiche del luogo ed in specie:

- parlare a voce alta, ridere, cantare;
- fumare, consumare cibi o bevande;
- rimuovere e portare fuori dai cimiteri piante, fiori secchi o finti, portafiori, oggetti ornamentali e lapidi senza debita autorizzazione e comunque danneggiarli;
- calpestare gli spazi riservati a sepolture, aiuole, danneggiare alberi, sedere su tumuli o monumenti, camminare fuori dai viali o viottoli;
- deporre sulle tombe fiori in vasi indecorosi, come barattoli di latta, ecc.;
- gettare sui viali o sui prati ramaglie, corone o fiori secchi, nastri, cartacce, ecc.;
- disturbare in qualsiasi modo i visitatori;
- compiere atti in contrasto con l'austerità del luogo e con il culto dei defunti;
- danneggiare o deturpare, manufatti o edifici;
- gettare fiori appassiti e rifiuti in genere fuori dagli appositi contenitori;
- fotografare o filmare i cortei funebri o le operazioni cimiteriali o funerarie che si svolgono nel Cimitero;
- turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni;
- eseguire lavori o iscrizioni sulle tombe, senza idonea autorizzazione;

-assistere alle operazioni cimiteriali di esumazione o di estumulazione da parte di chi non ha diritto;

-entrare con biciclette, motocicli od altri veicoli non autorizzati.

I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero, salvo situazioni debitamente autorizzate.

#### **Art.55 Manifestazioni**

Le manifestazioni, dimostrazioni o riunioni nell'interno dei Cimiteri devono essere autorizzate dal Sindaco.

#### **Art.56 Divieto di attività commerciali e di propaganda**

Nell'interno dei cimiteri è vietata la vendita di oggetti, la distribuzione o l'esposizione di materiale pubblicitario, l'offerta di servizi.

#### **Art.57 Circolazione dei veicoli**

Nei cimiteri, di norma, si può entrare e circolare solo a piedi. Per motivi di salute o di età, il responsabile della custodia può concedere il permesso di raggiungere le tombe di familiari a mezzo di appositi veicoli messi a disposizione. E' sempre comunque consentito l'ingresso con i mezzi in uso (carrozze) dei diversamente abili. In caso di inabilità temporanea che impedisca la deambulazione, può essere consentito l'accesso con gli appositi mezzi di cui sopra previa presentazione di certificato medico in carta semplice attestante l'impossibilità alla deambulazione.

Nell'interno dei Cimiteri è vietata la circolazione dei veicoli privati, ad eccezione di quelli utilizzati per il trasporto di materiali da utilizzare nei cimiteri. Gli automezzi di trasporto, il cui ingresso nei Cimiteri è consentito soltanto nei giorni feriali, devono avere dimensioni tali da non arrecare danno alle sepolture, ai monumenti, ai cordoni, alle cunette, ai viali, alle piantagioni, ecc.; possono circolare secondo gli orari e i percorsi prestabiliti e sostare nel Cimitero il tempo strettamente necessario per le operazioni di carico e scarico.

#### **Art.58 Reclami**

Gli eventuali reclami da parte dei cittadini per disfunzioni del servizio cimiteriale potranno essere indirizzati agli uffici comunali competenti anche tramite il responsabile del servizio di custodia presso il Cimitero che provvederà a trasmetterli per gli adempimenti di competenza.

### **Capitolo 11 DISPOSIZIONI FINALI**

#### **Art.59 Responsabili dei Servizi di Polizia Mortuaria**

Il Sindaco, ai sensi dell'art. 50, comma 10 del D. Lgs. n 267 del 18.8.2000 ed in rapporto alle funzioni e competenze per la gestione dei Servizi di cui al presente Regolamento, nomina il responsabile o i responsabili dei Servizi di Polizia Mortuaria.

I suddetti Responsabili dei Servizi, nell'adozione dei provvedimenti di loro competenza, si avvalgono della competente struttura della U.S.L. n.7.

#### **Art.60 Sanzioni**

Fatti salvi i casi in cui l'Amministrazione disporrà d'ufficio il deferimento all'Autorità Giudiziaria o all'Autorità di Pubblica Sicurezza, per l'inosservanza delle norme contenute nel presente regolamento, qualora non si tratti di violazioni anche delle disposizioni del "Regolamento di Polizia Mortuaria" D.P.R. n.285/90 e s.m.i., le quali sono punite ai sensi dell'Art.107 del medesimo e s.m.i., è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi della Legge 24.11.1981, n.689 e successive modificazioni ed integrazioni.

L'importo delle sanzioni relative a tutte le infrazioni alle norme del presente regolamento viene definito con apposito atto dall'Amministrazione Comunale.

#### **Art.61 Norma di rinvio**

Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e le altre norme nazionali e regionali vigente in materia.

Per quanto non disposto dal presente regolamento si fa espresso riferimento alle normative di legge e regolamentari in materia ed in particolare al Titolo VI del T.U. delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934 n.1265, al D.P.R. 10 settembre 1990 n.285, alla L.30 marzo 2001 n.130 e loro successive integrazioni e modificazioni.

Si fa inoltre espresso riferimento alla L.9 gennaio 1951 n.204 in ordine all'esonero dai normali turni di esumazione dei cadaveri dei caduti in guerra e nella lotta di liberazione.

Per le pratiche di cremazione, conservazione e dispersione delle ceneri dei defunti si rimanda alla l. 30.03.2001 n°130, alla legge regionale toscana 29 del 31.05.2004 ed al regolamento comunale approvato con D.C.C. n°52 del 28.12.2007.

#### **Art.62 Abrogazioni**

Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati:

- le norme di polizia mortuaria contenute in provvedimenti amministrativi incompatibili con le disposizioni del presente regolamento;
- ogni altro atto, provvedimento, ordinanza in contrasto o comunque incompatibile con il presente regolamento e qualunque disposizione contraria al presente regolamento.
- rimangono efficaci le concessioni, stipulate precedentemente all'entrata in vigore del presente regolamento, e riportanti la dicitura "*e al decesso per*", nel caso in cui il concessionario, o comunque l'avente diritto, proceda a sue spese alla estumulazione della salma deposta per far spazio alla ulteriore salma indicata nella scrittura.

#### **Art.63 Entrata in vigore**

Il presente regolamento, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 21.01.2010 e ferma restando la pubblicazione della delibera di approvazione, entra in vigore decorsi quindici giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio da effettuare dopo che la deliberazione di approvazione è divenuta esecutiva.

#### **Art.64 Norma finale**

Per eventuali modifiche disposte con atti di legislazione aventi carattere sovraordinato nelle materie oggetto del presente Regolamento, l'Amministrazione Comunale provvederà agli opportuni adeguamenti che si rendono necessari.